NOTA INFORMATIVA SUI LAVORI DELLA DELEGAZIONE ITALIANA PRESSO IL CCBE

SU

DEONTOLOGIA

Parigi, 1 marzo 2010

COMMISSIONE DEONTOLOGIA DEL CCBE – SOTTOGRUPPO DI LAVORO "VERSO UN CODICE UNIFORME COMUNE"

PRESIDENTE:	Avv. Lucy DUPONG
DELEGATO ITALIANO:	Avv. Giuseppe Ezio CUSUMANO [prego verificare]
ESPERTO ITALIANO:	Avv. Martina Barcaroli, Avv. Paolo Berruti, Avv. Pierluigi Tirale, Avv. Marco Stefenelli, Avv. Renato MARTORELLI, Avv. Vito NANNA [prego verificare]
RELATORE PER LE RIUNIONI:	Avv. Martina Barcaroli
RIUNIONI :	Brussels (2 giugno 2009), Brussels (22 settembre 2009), Brussels (9 novembre 2009), Brussels (5 febbraio 2010)
Prossima riunione :	Brussels (23 marzo 2010)

I. Contesto politico e normativo nel quale si inseriscono i lavori del Sotto-gruppo di lavoro della Commissione Deontologia "Verso un codice uniforme europeo" nel 2009-2010

I lavori della Commissione Deontologia del CCBE (di seguito "Commissione CCBE Deontologia") sono stati strutturati attorno a tre tematiche (che corrispondo a sua volta a tre sotto gruppi di lavoro su: (i) Iniziativa Europea per la Transparenza; (ii) Principi Fondamentali della Deontologia dell'avvocato; (iii) Verso un Codice Deontologico Uniforme. Le attività della Commissione si sono soprattutto incentrate sulla terza tematica per la creazione di un codice deontologico uniforme.

In occasione della Sessione Plenaria del 23 Maggio 2008, il CCBE ha approvato il programma di lavoro relativo alla elaborazione di un Codice Deontologico Comune del CCBE. Per l'Italia, la delegazione indicata è rappresentata dall'Avv. Marco Stefenelli. Ai fini dell'organizzazione dei lavori su questo Codice Comune, l'Avv. Dal ha proposto l'elaborazione di un formulario su alcuni argomenti chiave della deontologia professionale, in particolare su (i) la confidenzialità delle corrispondenza tra colleghi; e (ii) il segreto professionale. Il primo formulario è stato elaborato e predisposto dal sotto-gruppo di lavoro il 26 gennaio 2008 ed è stato finalizzato dalle delegazioni nazionali in ottobre 2009.

L'organismo rappresentativo della professione in Europa, il CCBE (*Council of Bars and Law Societies of Europe*), ha elaborato un corpus di regole applicabili alle sole relazioni transfrontaliere e che, quindi, non riguardano l'esercizio della professione nel territorio di ciascun Stato Membro. Una Commissione è stata creata presso il CCBE per occuparsi della revisione del Codice Deontologico del 1998. A nella **seconda metà del 2009** il CCBE ha creato una sotto-commissione per "*L'uniformazione di un codice deontologico comune*" alla quale due esperti della delegazione italiana partecipano assiduamente (Avv. Paolo BERRUTI, Avv. Martina BARCAROLI). Durante i lavori di questa commissione è stato rilevato un evidente scontro tra tradizioni giuridico-ordinali opposte: da una parte, le regole derivanti dall'impostazione anglosassone (legata ad una logica mercantile della professione) e dall'altra, regole di impostazione civilistica (legata invece a dei principi di indipendenza assoluta della professione). Questo ha anche messo in luce un problema di coordinazione tra i Stati Membri dell'Europa continentale ed i nuovi Stati Membri dell'Europa dell'Est.

Da un punto di vista metodologico, la sotto-commissione per "*L'uniformazione di un codice deontologico comune*" ha iniziato le discussioni partendo da un'analisi comparata del segreto professionale / legal priviledge. Un formulario su questo tema è stato compilato dalle rispettive Delegazioni nazionali fornendo delle indicazioni sulla definizione, esercizio e patologia del segreto professionale / legal priviledge. Il risultato di questo primo lavoro di comparazione è particolarmente indicativo della situazione : assoluta incompatibilità delle due nozioni e impossibilità di arrivare ad una definizione concordata – a meno che non si accettano delle disposizioni contrarie alla nostra deontologia.

II. Attività in corso del Sotto-gruppo di lavoro della Commissione Deontologia "Verso un codice uniforme europeo"

Il gruppo di lavoro ha optato per iniziare un lavoro di revisione del Codice Deontologico CCBE del 2006 lasciando il lavoro sull'elaborazione di un futuro Codice Deontologico Europeo ad una fase successiva.

Il tema della revisione del Codice CCBE attuale nasce da una serie di riflessioni relative a dei casi :

1. di conflitto tra Codici Nazionali e il Codice CCBE quando entrambe potrebbero essere applicati;

2. di conflitto tra due Codici Nazionali. In tal caso in base al principio della doppia deontologia ci si è chiesto quale sia il criterio effettivo per sapere quale codice debba prevalere (la regola della legge più severa non è sufficiente perché non è chiaro cosa si voglia intendere per "severità" della regola: a tutela dell'interesse del cliente o a tutela dell'interesse dell'avvocato?);

3. il fatto che nell'ambito degli scambi transfrontalieri tra avvocati si verificano due situazioni : (i) quella in cui l'avvocato esercita attività contenziosa in uno Stato membro, e (ii) quella in cui l'avvocato esercita attività di consulenza in uno Stato membro. Occorre verificare (secondo un articolo di George-Albert Dal), in caso di conflitto tra norme nazionali (norma dell'Avv esercente e norma del Paese di accoglienza), quale norma prevale in base all'applicazione della Direttiva sullo Stabilimento degli Avvocati e della Direttiva Servizi.

4. la definizione dell'ambito di applicazione del Codice CCBE (art. 1.5.) non è sufficiente;

5. il fatto che in diversi Stati Membri è stato inserito il patto di quota lite;

6. il fatto che in diversi Stati Membri è stata liberalizzata la facoltà di fare pubblicità;

7. il coordinamento con l'attuazione della Direttiva Servizi di dicembre 2006;

Per quanto riguarda la metodologia di lavori, il sotto-gruppo ha deciso di avanzare nel seguente modo :

Sulla base delle (i) risposte al questionario sul segreto professionale / legal privilege, (ii) la sintesi di tali risposte e (iii) il Codice CCBE del 1988, il Segretariato del Codice CCBE elaborera un tavola sinottica di norme in quattro livelli :

- Norme sulle quali c'è unanimità ;

- Norme sulle quali c'è una larga maggioranza ;

- Norme sulle quali c'è una piccola maggioranza ;

- Norme sulle quali non c'è accordo.

E' stato osservato che le norme di partenza dove operare questa revisione saranno quelle del segreto professionale e della corrispondenza tra avvocati di cui riporto di seguito il testo del Codice del CCBE del 1988:

2.3. Segreto professionale.
2.3.1. È nella natura stessa della missione dell'avvocato che egli sia depositario dei segreti del suo cliente e destinatario di comunicazioni confidenziali. Senza la garanzia della riservatezza non vi può essere fiducia. Il segreto professionale è dunque riconosciuto come un diritto e un dovere fondamentale e primordiale dell'avvocato. L'obbligo del segreto per l'avvocato serve l'interesse dell'amministrazione della giustizia così come l'interesse del cliente. È per questo che esso riceve una speciale protezione dallo Stato.
2.3.2. L'avvocato deve rispettare il segreto su tutte le informazioni riservate di cui abbia conoscenza nell'ambito della sua attività professionale.
2.3.3. Questa obbligazione non ha limiti temporali.
2.3.4. L'avvocato deve far rispettare il segreto professionale ai propri collaboratori e dipendenti e a tutte le persone che cooperano con lui nello svolgimento dell'attività professionale.

5.3. Corrispondenza tra avvocati.
5.3.1. L'avvocato che invia a un collega di un altro Stato membro una comunicazione che desidera abbia carattere « riservato » o « senza pregiudizio » dovrà chiaramente manifestare tale volontà al momento dell'invio della comunicazione stessa.
5.3.2. Nel caso in cui il destinatario della comunicazione non sia in grado di assicurarne il carattere « riservato » o « senza pregiudizio » dovrà restituirla al mittente senza rivelarne il contenuto.

Da gennaio 2010 si sta lavorando alla redazione dell'articolo sul segreto professionale / legal privilege / confidentiality di un futuro Codice Deontologico Uniforme del CCBE.

L'articolo è stato redatto in una pima bozza dall'Avv. Claudia Seibel. Il testo è molto interessante e potrebbe essere comparato con il testo della riservatezza e segreto professionale del Codici Deontologico Comune che era stato stabilito tra le avvocature della Francia, Spagna e Italia.

Nella riunione del 5 febbraio 2010 il testo di questo ipotetico articolo è stato revisionato fino al punto 2 del paragrafo su "Disclosure" (informazione). E' proprio su questo paragrafo che vorrei soffermare la Vostra attenzione affinché possiate verificare se in diritto Italiano l'obbligo/dovere dell'avvocato di informare il cliente sia enunciato compatibilmente con la disciplina italiana.